



Confederato CON.SI.PE.

Segretario Nazionale A.S.P.P.E.
GILIBERTI Gianluca
Numero cellulare: 3495493908
Indirizzo email: asppe.gg@gmail.com
c/o II.PP. di Parma – Strada Burla, 57
43122 PARMA

Prot. n° 02/2021/SN del 05/10/2021

Al Direttore
degli II.PP di Parma

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Parma

Al Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Nucleo Territoriale VISAG
Bologna

Al Rspp
degli II.PP. di Parma

e, p.c.: Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
-Bologna-

Ai Segretari Generale
Provinciali

Oggetto: Permessi art. 33 Legge 104/1992.

Egregio Direttore,

con la presente si vuole porre l'accento sulla discutibile interpretazione della normativa di riferimento in merito alle modalità di fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 da parte di codesta Direzione.

In particolare, ci duole segnalare come la pretesa, contenuta nella disposizione di servizio del 10 maggio 2021 di codesta Direzione, di conoscere il *“programma di assistenza”* da ogni singolo dipendente che assista un familiare disabile, *“entro e non oltre lo spirare dell'ultimo giorno del mese che precede la stilatura e la pubblicazione del programmato di riferimento”*, quindi con una previsione temporale che travalica ogni ulteriore previsione normativa e successive interpretazioni dipartimentali, che si limitano tutte a certificare l'opportunità di presentare, ove possibile, il suddetto programma di assistenza, stia creando forte apprensione e malessere nel personale interessato.

Oltre alla normativa di rango primario, una delle fonti di riferimento in merito alla concessione dei permessi di cui all'oggetto è notoriamente la circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010, che, al punto 7), recita: *“salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, **se possibile**, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”*; quindi nulla che possa

giustificare la pretesa della Direzione ducale di conoscere tale programma assistenziale fino a due mesi prima dell'effettiva fruizione del permesso di cui all' art. 33 della Legge 104/1992.

Giunge, inoltre, notizia della predisposizione di apposita autocertificazione che i beneficiari dei permessi 104/92 sarebbero obbligati ad allegare alla domanda di fruizione dei permessi *de qua*, per giustificare l'utilizzo, pena l'invio di arbitrari provvedimenti di diffida agli eventuali trasgressori.

Questa Segreteria Nazionale ricorda, viceversa, come la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92, è configurata come situazione soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo perfetto, il cui godimento non è condizionato a requisiti ulteriori oltre a quelli previsti dalla norma primaria sopra citata, né è consentito alla pubblica amministrazione introdurre, al di fuori delle previsioni di rango primario, requisiti o condizioni ulteriori cui subordinare la fruizione dei permessi. La stessa Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 280/2019, ha affermato che: *"è sul datore di lavoro che incombe il diritto dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi che rientra nella gestione del rapporto di lavoro rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità"*. Ed ancora, la Circolare INPS n. 53/2008 prevede che: *"sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge"*.

Riteniamo, per quanto innanzi evidenziato, che chiedere al dipendente di giustificare la fruizione dei permessi in argomento, persino nella fase di programmazione mensile degli stessi, non rientri nelle prerogative assegnate al datore di lavoro, dovendo, il dirigente destinatario della richiesta dei permessi, limitarsi, per legge, ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non godendo di alcuna discrezionalità, ma essendo chiamato ad effettuare una mera verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Tutto ciò premesso e considerato, siamo a chiederLe di voler rivedere i contenuti della disposizione di servizio del 10 maggio 2021 al fine di garantire l'attuazione letterale della vigente normativa in tema di fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, che non può essere condizionata al rispetto di un atto a rilevanza interna dell'amministrazione, privo di idoneità ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto *de quo*, non potendosi porre sullo stesso piano della norma primaria. Difatti, una volta attestati i requisiti di cui all'art. 33, comma 3, con le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e provato il requisito dell'handicap grave del familiare da assistere con idonea documentazione sanitaria), ogni ulteriore pretesa da parte dell'amministrazione, non essendo funzionale all'attestazione dei requisiti di legge, non può costituire *condicio sine qua non* del godimento del beneficio.

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza in materia da parte del V.I.S.A.G. (servizio di Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 81/08, si chiede di voler vagliare la possibilità di fornire un qualificato parere in merito all'esistenza di procedure discriminatorie nell'interpretazione della su citata normativa da parte della Direzione degli II.PP. di Parma, in analogia a quanto già assicurato in passato, presso gli II.PP. di Reggio Emilia, in tema di impiego del personale femminile in stato di gravidanza.

Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Gianluca GHLIBERTI
